

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

Avv. Maria Masi Presidente f.f.

Avv. Daniela Giraudò Segretario f.f.

Avv. Ermanno Baldassarre

Component

e Avv. Stefano Bertollini ”

Avv. Giampaolo Brienza ”

Avv. Francesco Caia ”

Avv. Patrizia Corona ”

Avv. Francesco Greco ”

Avv. Gabriele Melogli ”

Avv. Francesco Napoli ”

Avv. Arturo Pardi ”

Avv. Alessandro Patelli ”

Avv. Isabella Maria Stoppani ”

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS],

C.F. [OMISSIS], con Studio in [OMISSIS], in giudizio di persona, per [OMISSIS], avverso l'ordinanza emessa dal Consiglio Distrettuale di

Disciplina di Catania il 6.6.2017, notificata il 21.6.2017, con la quale si rigetta atto di ricusazione di alcuni membri del CDD

Il ricorrente non è comparso e non si è fatto rappresentare;

Per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere Avv. Isabella Maria Stoppani. Inteso il P.G., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Il ricorrente ha presentato istanza di ricusazione dei componenti il CDD designato per il dibattimento nel procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti perché gli stessi avevano composto il CDD con i membri che avevano deliberato a suo carico la sospensione cautelare per un anno dall'esercizio della professione forense, contestando la mancata osservanza dei dettami di cui agli art.li 36 e 37 cpp, richiamati dall'art.6 Regolamento CNF n.2/2014, che rinviano agli art.li 34 e 35 cpp, citando la sentenza della Corte Costituzionale n.432/1995, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34 cpp nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

Il CDD di Catania ha rigettato l'istanza in ragione dell'impersonalità della ricusazione osservando che la stessa *"risulta formulata impersonalmente nei confronti dei componenti della sezione, il che postula un'assenza di cause specifiche attinenti i singoli consiglieri che avrebbero potuto/dovuto indurre gli stessi a valutare l'eventuale astensione"*.

Con riferimento, da parte del ricorrente, agli art.li 36 e 37 cpp, con rinvio, da parte dell'art.36 all'art.34 cpp, che indica i casi di incompatibilità del giudice, determinata da atti compiuti nel procedimento, ritenendoli applicabili al procedimento disciplinare in corso nei suoi confronti il CDD ha ritenuto non esservi analogia tra le citate norme del

c.p.p. e quelle relative al Regolamento CNF n.2/2014, stante la dicitura espressa dell'art.6, per il quale è possibile la ricusazione dei singoli componenti la sezione disciplinare per i motivi di cui agli art.li 36 e 37 cpp, in quanto applicabili. Il CDD ha osservato che l'attività svolta dal CDD è di

natura amministrativa ed è pertanto sottratta alla tassatività delle ipotesi ex art.51 c.p.c. relativa all'obbligo di astensione ed alla facoltà di ricusazione e ha richiamato l'unitarietà del procedimento disciplinare, che si svolge con valutazioni autonome rispetto al processo penale.

Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il provvedimento notificato il 21.6.2017 con il quale il CDD di Catania ha rigettato l'istanza di ricusazione proposta ai sensi dell'art. 6, co.2 Regolamento CNF 2/2014, con ricorso ex art. 8 medesimo Regolamento.

Sostiene che erroneamente il CDD ha ritenuto la ricusazione rivolta impersonalmente nei confronti dei componenti la Sezione, avendo invece indicato i nomi dei singoli componenti ed altrettanto erroneamente ha ritenuto non applicabili alla propria attività gli art.li del cpp indicati nell'istanza, in quanto attività amministrativa, poiché il "rinvio formale" effettuato dall'art.6 Reg. CNF n. 2/2014, renderebbe applicabili le previsioni del cpp anche all'attività amministrativa.

Il ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile e comunque infondato, e va rigettato.

E' inammissibile perché la ricusazione è rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell'intera Sezione disciplinare (cfr. CNF, n.17/2011, per il quale la ricusazione è diretta al solo giudice inteso come persona fisica ed è inammissibile la ricusazione rivolta anche solo individualmente contro tutti ma per le medesime motivazioni, trattandosi di questioni che esulano dalle circostanze strettamente personali, alla luce delle quali sono previsti gli istituti dell'astensione e della ricusazione).

Anche la Suprema Corte (cfr. Cass., n.12345/2011) ha chiarito l'impossibilità di ricusare l'intero organo, stante la necessità di allegare "*una specifica causa di ricusazione con riferimento a ciascun giudice*".

Il ricorso è, comunque, infondato.

Il procedimento disciplinare dinanzi il CDD ha natura amministrativa ed ha una struttura che non ricalca quella del processo penale; le norme del cpp possono trovare applicazione se compatibili, solo "*per quanto non specificatamente disciplinato*" (art.59,co.1, lett.n) L.247/2012).

Ai sensi degli art.li 59 e 60 L. 247/2012 e 32 Reg. CNF 2/2014, la sezione designata è competente a conoscere il fatto sia in sede cautelare che in sede di merito, come avviene per il giudizio civile.

Le ipotesi di incompatibilità sono disciplinate in via autonoma, non potendo il componente del CDD essere Consigliere dell'Ordine (art.28 L.P.), Consigliere CNF (art.38 L.P.), ed il Consigliere Istruttore non può appartenere allo stesso Ordine dell'incolpato (art. 58, co.2).

Entrambe le previsioni fanno sì che il richiamo effettuato dall'art.6 Reg. 2/2014 agli art.li 36 e 37 cpp "*in quanto applicabili*" non possa essere riferito alla disciplina delle incompatibilità prevista per il giudice penale.

L'applicazione all'ambito disciplinare nella fase avente natura amministrativa sarebbe una inammissibile interpretazione analogica, mancando il presupposto normativo.

La scelta effettuata in sede di regolamentazione, del resto, non confligge con principi generali.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che, per esserci incompatibilità endoprocedurale, vi debba essere una "*duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice*" (sent. N.ri 131/1996, 124 e 186/1992, 439/1993 e 455/1994), ed analogamente la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il rischio di effettivo condizionamento del giudice esiste solo ove l'ambito di cognizione sia il medesimo.

Nel processo disciplinare, ex art.60 L. 247/2012 e 32 Reg. 2/2014, la sospensione cautelare consegue ad ipotesi tassative, in cui il giudizio di colpevolezza o dei gravi indizi della stessa sono stati già effettuati dall'autorità giudiziaria e il CDD può solo valutare lo *strepitus fori*, che attiene a profili del tutto differenti.

P.Q.M.

Visti gli art.li 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli art.li 59 e seg.tiR.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2021.

Il Segretario f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudò

Il Presidente f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale forense, Oggi, 22
marzo 2022

La Consigliera
Segretaria
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'Originale

La Consigliera
Segretaria Avv.
Rosa Capria